RIFLESSIONI

SOPRA LA RISPOSTA ALLA LETTERA

DELL' AUTORE

DELLE MEMORIE ISTORICHE DEL MONISTERO

DI SAN PROSPERO DI REGGIO

DIRETTA AD UN CAVALIERE SUO AMICO

In proposito di un Paragrafo della Scrittura Legale intitolata

DISCORSO PRIMO

INTORNO A' PRIVILEGJ

DELLA CHIESA COLLEGIATA

DI SAN NICCOLÒ DI REGGIO

Data in luce dal fu

SIGNOR CONTE IPPOLITO ZOBOLI

PREVOSTO DELLA MEDESIMA CHIESA.

RIFLESSIONI.

DI qual discapito sia alla nostra Città di Reggio la perdita del fu Signor Conte Ippolito Zoboli già Prevosto della Collegiata di S. Niccolò, per la sua molta erudizione, soprattutto nelle materie legali, non v'è de' nostri chi nol conosca e confessi; e tanto più degna di laude è la sua memoria, quanto che seppe unire la dignità al merito delle sue virtù, giacchè al dire di Cassiodorio, *bona merita dignitatibus sociata præconiis adjuvantur*. L'Autore delle Memorie Istoriche del Monistero di San Prospero di Reggio, che si protesta egli pure sensibilissimo ad una tale disavventura, e che sempre ha professato la stima che doveasi a così illustre Soggetto, protestasi nuovamente, che quanto egli scrisse, non fu per offendere alcuno, ma solamente ad oggetto di ripararsi dall' offesa apportatagli nella Scrittura, o sia *Discorso primo intorno a' Privilegj della Chiesa di S. Niccolò*, credutosi perciò tenuto a dar ragione di que' motivi, da i quali ricavò ciò che da Istorico, e non da litigioso egli scrisse; rincrescendogli ben anco di vedersi tuttora provocato, e costretto a ripararsi da altre accuse a torto scagliategli da i due Dialogisti in persona del defonto Signore, col titolo di *Risposta alla Lettera* ec. per mezzo delle qui esposte Riflessioni.

I. Lasciando dunque da parte quelle cose, le quali o da se stesse si sciolgono, o non richieggono risposta, sopra di alcune solamente più rilevanti ci fermaremo, col porre sotto gli occhi degli Eruditi le più opportune riflessioni, acciò da queste comprendasi il scioglimento delle altre. Primieramente non si sa a qual proposito venga quivi portato il passo di Sant' Agostino, se non se per fare invidia all' Autore delle Memorie Istoriche del Monistero di S. Prospero, coll' ispacciarlo presuntuoso di pretesa infallibilità in tutto ciò ch' egli dice, quando che tutto quanto all' opposto sul principio della sua storia medesima protestasi chiaramente capacissimo di errore, e bramoso di essere corretto, ma *corretto con carità*, che val a dire senza imposture, o con aerei discorsi, e men fondate ragioni, ma col portare modestamente prove certe in contrario di ciò che istoricamente egli avanza, nè ispacciarlo di poca fede ne' documenti, o monumenti che porta, come se sognati gli avesse, o ricavati da non sinceri ricapiti, o con somma impudenza alterati, di che protestasi altamente incapace. Rinnovando egli dunque le sue proteste, sente di se medesimo con quella stessa

 umiltà

umiltà (ma con maggiore ragione) con cui spiegossi lo stesso Santo
Ep. 73. Dottore: *Ego me longe sentio ab illa perfectione, de qua scriptum est, si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir.* Con più forte motivo potrebbe egli bene ribattere sì falsa accusa colle parole di S. Girolamo
Ep. 72. alla Pistola citata di S. Agostino: *Si in mei defensionem aliqua scripsero, in te culpa sit qui provocasti, non in me qui respondere compulsus*
Ep. 73. *sum;* indi soggiugnere con le parole di Agostino a Girolamo: *Ego quidem absit ut lædar, si mihi certa ratione volueris & potueris demonstrare.... Te melius intellexisse quam me: imo vero absit, ut non cum gratiarum actione lucris meis disputem, si fuero te docente instructus, aut emendante correctus. Verumtamen nisi te putares læsum scriptis meis, non me putares lædi posse scriptis tuis;* e poco dopo: *Lædes autem me, si me tacueris errorem meum, quem forte inveneris in dictis meis: nam si ea in me reprehenderis quæ reprehendenda non sunt, te lædis magis quam me, quod absit quod hoc facias voluntate lædendi, culpans in me.... quod mente veridica esse scis non culpandum. Ac per hoc aut benevolo corde arguas ... quem arguendum putas, aut paterno affectu mulceas quem abjicere nequeas. Potest enim fieri, ut tibi aliud videatur quam veritas habet, dum tamen abs te aliud non fiat quam caritas habet.... Prorsus si quid veri me tenere vel scio, vel credo, vel puto, in quo tu aliter sentis, sine tui injuria conabor asserere.*

II. Reca poi maraviglia il sentire in appresso dalla bocca di un Letterato, che dichiarisi malcontento, che si narrino dagl' Istorici i fatti antichi biasimevoli di persone di nobili famiglie ancora sussistenti; volendo, dic' egli, la carità, che con loro *fossero ancora sotterrate le loro male opere, e non fossero diseppellite a scorno de discendenti, i quali restano imbrattati dalla produzione di somiglianti persone scandalose, venendosi in cognizione di cose, che non poco oscurano il nome e concetto di ragguardevolissime famiglie*. A questo dire, dovranno dunque tacciarsi tanti e tanti Scrittori di storie sì profane che ecclesiastiche, i quali narrano con franchezza i difetti de' Papi, Vescovi, Imperatori, Principi ed altri di nobilissime famiglie pur anco esistenti, senza che nessuno de' loro posteri siasi giammai sognato che ciò gli sia di disonore, nè lagnato tampoco di tali racconti? E lacerarsi dovranno, o lasciar rodere dalle tignuole tante storie erudite che così cantano, e tanto lume somministrano pel governo civile ed ecclesiastico? e qual è quella storia, sì ecclesiastica che profana, che non parli di tal maniera? E' questi dunque un discorrere da Erudito? No certamente, ma da Pedante, nè può mai essere scaduta una sì debole riflessione dalla penna erudita del Sig. Conte Prevosto; essendo certissimo, che in rilevarsi i difetti, *quasi impossibile*, com' egli dice, *a non trovarsi nel corso de' secoli in qualche persona di numerose Famiglie*, maggior risalto si

dona

dona alle virtù di tant' altri, le quali, tanto più facilmente si credono, quanto che si scuopre in esse la sincerità dello Storico in non perdonare a' difettosi. Così l'intendono gli Eruditi; dovendo avvertire soprattutto lo Storico al documento di Cicerone: *Primam esse historiæ legem ne quid falsi dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat;* e come adattatamente si scrisse sul bel principio della Parte seconda, che l'obbligo dello Storico è *registrare i fatti non solamente gloriosi degli Eroi, ma ancora di que' medesimi, che con opere indegne si acquistarono disonore; acciò dall' esemplo di costoro imparino i posteri ad abborrire il vizio, prevedendo il gran rischio a cui s'espongono colle loro azioni di perpetuarsi all' infamia, ut non solum*, così prescrivendo un Principe degl' Istorici *virtutes scribantur, sed & vitia, quo ex pravis dictis factisque ex posteritate & infamia metus sit;* Anzi piuttosto, *alacriores nos fore existimo*, disse Plutarco, *ad persequendum meliorem vivendi modum, si flagitiosorum hominum mores historiâ cognoverimus.* Che se talvolta egli accade, che da simili narrative (le quali a dispetto degli invidiosi, nulla imbrattano le famiglie, ma le persone soltanto de' malfattori) qualche debole Pedantuccio ne prenda scandalo, colpa di sua ignoranza è, non del vero; onde a questi si può rispondere colle parole di S. Tommaso: *Si de veritate scandalum sumitur, utilius permittitur scandalum, quam veritas relinquatur.* Leggasi dunque di nuovo ciò che si scrisse alla pag. 25. e 26. della Parte seconda delle Memorie Istoriche accennate, alle quali si rimette chiunque cotanto pregiudicato diversamente l'intende; che se poi tanto onore non meritassero le poche linee accennate, o tanta grazia l'Autore delle medesime, non potrà ciò negarsi ad un insigne e piissimo Letterato de' nostri giorni, che in tal maniera si spiega: *Paullo enim minus posteros interest majorum agnoscere vitia quam virtutes; nam criminum alienorum pudor sequacibus cautio est & incboata correctio. Eodem animo impulsus erat Chronographus Trudonianus, qui idcirco in historia Monasterii sui majorum virtutes expressit simul & vitia, ut dum probitas seu improbitas singulorum legeretur, probi eorum exemplo accensi, in melius & melius semper proficiant, improbi imaginatâ vitâ suâ confusi, a malis operibus suis saltem resipiscant.* E forse che non s'è egli fatto il dovuto encomio a qualch' altri della stessa nobilissima stirpe, imprendendo le difese di taluno, senza l'impulso di chicchessia? Leggasi la seconda Parte sopraccennata, e poi rispondasi.

Cic. de Or. L. 2.

Memor. Ist. P. 2. pag. 1.

Tacit. Ann. 3.

In Demetr.

2. 2. q. 43. art. 7.

Mabil. in Act. SS. T. 3.

Part. 2. pag. 93.

III. Dopo di ciò si passa a giustificare il difettoso Deposito colla prova dell' Istromento, che dicesi celebrato per tale motivo, col pretendere, che maggior fede egli meriti di qualunque opposizione in Processo, mentre *quello che dall' Istromento risulta, si considera come una irrefragabile verità.* Primieramente si può rispondere, esservi chi

nega

nega che fossesi giammai celebrato verun Istromento formale, ma bensì una semplice ed informe Scrittura; ed in fatti, un tal supposto Istromento, quantunque fosse citato o menzionato dall' Anguissola Avvocato della Parte contraria nell' istanza che fece davanti il Giudice *in vesperis hora Juris*, non si sa poi, che fosse giammai prodotto *in actis* come saria stato duopo, e però non leggesi in fine di detta Istanza: *Actum &c.* come pretende il Dialogista, ma dice: *Acta fuerunt supradicta omnia*, cioè l'istanza del Proccuratore, decreto del Giudice ec. come poteva, e doveva con miglior fede osservare il Dialogista, giacchè protestasi d'aver fralle mani il Processo, con confrontare que' puri ritaglj o frammenti ch' egli dice, se ben s'uniscono con la serie sincera del fatto come s'è esposto da chi protestasi non avere altro impegno, che sostenere la verità. Ma quand' anche potesse avverarsi, che fosse stato celebrato un vero e solenne Istromento, in altri casi consimili interrogato il dottissimo Sig. Conte Prevosto, so ch' avrebbe dottamente risposto col sentimento de' Leggisti, che allora solo *Instrumentum facit probationem probatam* secondo l'assioma accennato, *quando contra valorem Instrumenti nihil rationabile opponitur, secus si probetur ejus falsitas, aut alius defectus substantialis*, come la discorrono i suoi pari versati nelle cose giuridiche, non essendovi dubbio, che *probatio per Testes est dignior validiorque probatione per Instrumenta*, come dicono l'Abb. nella Rubr. de Testib. Il Baldo nella stessa Rubr. Il Felin. Mascard. ed altri recenziori, soggiugnendo il Menochio: *Instrumentum ita demum rem claram facere, cum nihil illi objicitur, nam si opponatur, & in controversiam vocetur, res clara esse desinit;* non essendo da dubitarsi che *Testes adhibentur in Instrumentis, ut per eos compleatur fides Instrumentorum*. Auth. de Inst. caut. & fid. &c. Che poi l'Istromento, o l'asserta Scrittura del preteso Deposito sia difettosa, pare che non possa mettersi in dubbio, mentre ella è sparsa di errori; primieramente si suppone l'autorità Pontificia per tale Deposito, e questa assolutamente non v'intervenne, non facendosi giammai menzione di Deposito nelle due Bolle di Sisto, quantunque l'avessero dimandato i Supplicanti Fratelli Giacomo, Cristoforo, e Lionello, ma soltanto concedesi, che dovessero assegnare realmente *tot possessiones & bona quæ valeant secundùm communem existimationem quatuor millia ducatorum*, dovendosi intendere, che le dette Possessioni e Beni fossero realmente assegnate per fondo dotale alla Collegiata, (come quelle dell' Abazia) le cui entrate, e non i beni, potessero poscia servire alla erezione delle fabbriche della Prevostura e Collegiata, e al mantenimento del Prevosto e Ministri della medesima; altrimenti, se intendere si dovesse nella maniera che si pretende, tutto, o almeno in gran parte sarebbesi potuto consumare col pretesto delle fabbriche, rima-

manendovi quasi nulla di assegno per la parte de' Zoboli a titolo di dote della medesima Collegiata. Altro difetto è il supporre, che siasi realmente depositato il danajo mancante, quando che in ciò o vacillasi da alcuni de' Testimonj, o da altri assolutamente si nega, col dire di non avere veduto lo sborso di sì gran somma, la quale, *nec fuisse numeratam, nec numerari potuisse quin ipsi vidissent;* dagli altri poi si protesta non ricordarsi di tal fatto, per lo che non coadjuvando essi l'esposto nell' Istromento, resta ferma l'attestazione degli altri, come dicono gli Autori *in C. de Fid. Instrum. & Bart. in l. 1. in fin. nam cum non remaneat numerus sufficiens Testium qui pro eo deponant, dicitur reprobatum Instrumentum & nihil valet;* anzichè secondo il sentimento d'alcuni altri Autori di credito, un solo Testimonio *contradicens Instrumento, facit vacillare Instrumentum, si non supersit numerus sufficiens Testium*, come nel caso. Un altro non minore difetto si scuopre, col dirsi fatto il Deposito con i proprj danari del Depositario e non de' Zoboli, come per confessione delle parti, anzi col patto espresso, di non poter essere giammai convenuto nè molestato il Depositario per un tale Deposito, il cui danaro dice *esser suo* e non de' Zoboli, ed egli è certo, che *Depositum tale de re propria non valet nec Depositarium obligat;* ed il caso è nella *L. quod rem ff. Depositi*, dove si dice, che *in re propria non consistit Depositum*. Maggiore di tutti è poi il supporsi adempiuta abbastanza la Bolla di Sisto con un tale pasticcio, non avvertendo alle parole del Pontefice, il quale concede, che possa erigersi la Chiesa di S. Niccolò in Collegiata con condizione però, *si, & postquam realiter assignaverint tot possessiones, & bona* ec., sicchè vuole per conseguenza prima di tutto l'attuale e reale traslazione del dominio de' beni dallo stato de' Zoboli alla Chiesa per il valsente di quattro mila scudi d'oro, ma non è egli certo, quand' anche difettoso non fosse stato il Deposito, che *qui deponit non solvit? L. 11. C. de Usu. Cum ibi vero;* e qual dominio può dirsi mai trasportato nella Chiesa per tal Deposito? molto più che lo stesso Depositario asserisce, non essere de' Zoboli quel Deposito, ma suo proprio, e lo confessano ancora gl' istessi pretesi Depositanti, ed è fuor di dubbio, che *nulla est major probatio quam facta per confessionem propriam ipsorum Deponentium. L. Generaliter. C. de non numer. pec.* Se dunque per bocca de' medesimi Depositori *Instrumentum depositi continet veritatem, & veritas est quod pecunia erat Alberti Depositarii, ergo si reddenda cui de jure, ipsi soli de jure debetur; ad probandum enim dominium alicujus rei, sufficit Reum confiteri Titium esse Dominum*, così la discorrono gli Avvocati dottissimi di quel tempo; sicchè dunque conchiudesi, che allora solamente *Instrumentum probat plenè, nisi quis possit illud arguere de falso; præsumitur enim ve-*

 rum

rum & validum donec probetur contrarium. L. Cum pretib. C. de probat. Mascard. de probationib. conclus. 907. Ma, a che serve il più dilungarsi sopra un tal fatto, se lo stesso Sig. Trevosto finalmente protestasi, *che mai non ha inteso di voler sostenere quel Deposito come vero ed effettivo, nè di difenderlo nella sua sussistenza*, siccome leggesi nella Risposta alla pag. x. ed ultima.

IV. Col dirsi poi alla pag. IX. che *nulla giovò ai PP. di S. Pietro l'allegarsi la finzione del Deposito, quando tentarono di annientare lo smembramento de' beni della loro Abazia assegnati alla Prevostura di S. Niccolò, asserendo frall' altre cose, che le condizioni della Bolla di Sisto IV. non erano state adempiute*; si fa vedere bensì la mala intenzione del Dialogista con tal paragrafo, ma la reale sincerità di quel fatto non s'espone con quella ingenuità che richiederebbe lo stato suo. E giacchè con tale esosa asserzione par che si voglia provocare l'Autore delle Memorie Istoriche *ad inutilem vetustamque crambem denuo recoquendam*, come suol dirsi, il che è alienissimo dal presente suo intento, non facendo quivi la parte di Storico, ma di mero Apologista; con tutto ciò premessa la protesta di conservare tuttora la vera stima che devesi, non solamente a una famiglia nobilissima, con cui si fa onore di qualche attinenza di sangue, má alla già eretta Collegiata, in cui riguarda lo stato solo presente onorevole e decoroso; potrebbesi brevemente rispondere, che ben dovevasi (giacchè si vuole riporre in scena le antiche vertenze tra i Monaci, non di S. Pietro, ma di S. Prospero, e i due Fratelli Alberto e Teofilo Zoboli) doveva dico mostrarsi più ingenuò, coll' indicare ai Leggitori in vece della pagina 134. della Parte seconda delle Memorie Istoriche la pagina piuttosto 126. da dove cominciandosi la fedele narrativa di tutto il seguíto, si mostra ad evidenza quali fossero i ben giusti motivi, e dura necessità di que' Monaci di doversi difendere dalla nera calunnia, che da i suddetti Fratelli e Nipoti dell' Abate e Vescovo Don Filippo, per sola avidità del rimanente de' beni dell' Abazia di S. Prospero, volevasi attaccare non solamente allo stesso Prelato, loro Zio ed insigne Benefattore, col tacciarlo di avaro, vanaglorioso, e simoniaco, ma seco ancora ai Prelati della nostra Congregazione, coll' imputar loro la stessa colpa di simoniaci, (ingrata corrispondenza per avere essi spontaneamente acconsentito allo smembramento notabile di tanti beni dall' Abazia in favore della Collegiata, senza del qual consenso non sarebbesi eretta, come a chiare note si legge nella Bolla di Sisto IV. *de expresso Monachorum consensu* ec.) Leggasi dunque la narrativa del fatto con non tanto offuscata mente, e veggasi se è vero, che lo stesso Alessandro Pontefice, conosciuta la verità, dichiarò l'innocenza de' Monaci a torto insultati, con le precise parole: *Nec Præsidentem, Congregationem, aut Episcopum præ-*

prædictos aliquam simoniæ labem, ac excommunicationis sententiam, aliasque censuras Ecclesiasticas in simoniacos latas & promulgatas incurrisse, auctoritate Apostolica declaramus; e non v'ha dubbio, che diverso concetto formerà il Leggitore del fatto a mezza bocca indicato dal Dialogista. Che se poi tant' e tanto, col pretesto di compensazione alle spese fatte da Alberto in sì ingiustissima lite, volle lo stesso Papa, che le fosse passata dall' Abazia di S. Prospero un' annua pensione di 300. fiorini d'oro, ciò non fu effetto di causa scartata o perduta da' Monaci no, ma di una rara e particolar propensione d'affetto di Alessandro VI. medesimo verso di Alberto suo famigliare (che piaccia a Dio non lo fosse anche troppo ad altre sue umane inclinazioni, di che incontrastabili se ne avrebbero all' occorrenza le prove) per cui lasciò indursi a dar troppo orecchio alle false e calunniose sue rimostranze; giovando al proposito le parole del dottissimo ed Eminentissimo Cardinale Baronio: *Quis nesciat sæpe accidere, ut falsis subreptionibus aures Pontificum repleantur, & cum putent agere quod justum appareat, exagitent innocentem?*

Ad An. 484. nu. ult.

V. Bramerebbesi ben di sapere, chi è ch' abbia detto, che la causa del Zoboli fosse difesa o padrocinata da un solo Avvocato? s'è detto bensì che una sola Allegazione ritrovasi nell' Archivio del Monistero in favore o difesa del Zoboli, ma quant' altre nè saranno probabilmente uscite? e quand' anche una sola ne fosse uscita, poco al proposito servirebbe il sentimento del Cardinale de Lucca, col confronto delle ragioni dell' Abazia, ed esito favorevole ad essa, se pur tanta briga e tant' ozio richiedesse presentemente un affare di nulla.

VI. Che fossero poscia neglette e non adempiute le condizioni delle Bolle, con non lieve pericolo di così belle esenzioni, anzi di nullità all' erezione della Collegiata, non vi vorrebbe gran pena a provarlo, nè pare che ciò dovrebbe istigarsi o richiedersi dalla Parte, mentre non ebbe difficoltà di confessarlo e rinfacciarlo Lionello medesimo, uno de' tre Fratelli agli altri due suoi Fratelli Giacomo e Cristoforo, in occasione che disgustato introdusse una causa poc' anni dopo contro i medesimi per pretese ragioni nella fabbrica eretta sopra il Mulino della Comunità, siccome leggesi nel Processo cominciato nell' anno 1492. 19. Ottobre, e terminato li 23. Novembre 1493. Quali fossero poi le negligenze e condizioni non adempiute, per cui tante Bolle tacciate furono di orrettizie e surrettizie, non era impegno dello Storico il memorarle, siccome in figura di Apologista brama d'esserne dispensato anche adesso, col riserbare ad altre occorrenze un sì disutile ed inofficioso racconto, il quale troppo ancora seppe impinguare le allegazioni d'Avvocati dottissimi di quel tempo, e dal cui lume avvertiti i Signori Zoboli impetrarono poscia con altro motivo dallo stesso Alessandro

sandro Pontefice la sanatoria di tutti gli atti, Bolle, e Processi; leggendosi in essa le seguenti parole: *Dubitabant propterea tam Theophilus Præpositus quam Christophorus & Jacobus præfati* (non si nomina Leonello perchè diviso, e disgustato con gli altri) *singulas Literas prædictas de subreptionis & obreptionis vitio notari, seque ac hæredes & successores suos prædictos desuper molestari posse tempore procedente* ec. *Nobis fuit humiliter supplicatum* ec. *Nos igitur.... hujusmodi supplicationibus inclinati, quod singulæ Literæ prædictæ, ac illorum vigore facta erectio, statutum, ordinatio, concessio, omniaque & singula alia præmissa, nec non processus habiti per easdem Literas, etiam inde secuta quæcumque a data præsentium valeant, plenamque roboris firmitatem obtineant.....auctoritate Apostolica tenore præsentium statuimus & declaramus;* il che pare bastevole per chiuder la bocca a chiunque fuor del dovere avesse qualche pretensione in contrario; quantunque per altro, non mancasse anche allora chi dicesse, che questa pure avea bisogno di sanatoria; ma il possesso per secoli prescrive abbastanza le ragioni di chicchessia.

VII. Ma, chi avrebbe creduto, potesse darsi un Capo di Collegiata sì ragguardevole, che volesse escluse dal servigio della sua Chiesa Persone qualificate? pure s'è dato; anzi si dà di presente chi fa delitto all' Autore delle Memorie Istoriche del Monistero di S. Prospero, perchè abbia detto, che ancora presentemente sussista il prescritto numero de' Canonici e Cherici nella Collegiata di S. Niccolò a tenore della prima Bolla di Sisto. Che però se ciò ha supposto, non ha creduto, nè crede di fare ingiuria a' medesimi, nè di offendere in ciò il loro nobilissimo Capo; anzi ha creduto, e crede fermamente che un tal titolo decoroso, adombratogli a torto, possa e debba loro competere, come con autorità Pontificia doveva competergli nella loro primiera istituzione. E vaglia il vero, il Sommo Pontefice Sisto IV. col condescendere che fosse cambiato il nome alle Prebende che dovean dirsi Canonicali, intese egli forse di abbolire tutte l'altre prerogative e condizioni comprese nell' antecedente sua Bolla? no certamente; anzi di confermarle, intendendo che i detti prescelti Sacerdoti dovessero vivere e regolarsi tant' e tanto da Canonici come prima, cioè in comune coll' entrate delle Possessioni e Beni assegnati alla Collegiata, sì dall' Abazia di S. Prospero, come da' Signori Zoboli, con dignità di Prevosto loro Capo, con Capitolo, Cassa comune, Sigillo, ed altri distintivi; che val a dire come Canonici; così appunto nè in altro modo distinguendosi i Canonici tutti dell' altre Collegiate più insigni, nè potendosi intendere un tal modo di vivere, senza intendere la qualità del Canonico. E quand' anche diversamente avesse inteso il Pontefice, cioè, che potesse essere separabile da un simil modo di vivere la quali-

tà di

tà di Canonico, così informato da i Supplicanti, è forse la prima volta, che gl'istessi Pontefici siano stati sorpresi in cose simili da informazioni alterate? *Quid mirum*, disse S. Gregorio il Grande a Pietro suo Diacono, *quid mirum Petre si fallimur, qui homines sumus?* Ma ciò non può essere, mentre lo stesso appunto sarebbe che il volere, che un Regolare vivesse da Regolare con tutti i requisiti de' Regolari, e che tale non fosse. Ed in fatti per avere una giusta idea delle cose, non bisogna fidarsi, nè mendicarne le prove dalle abusive denominazioni del volgo, ma dee ricorrersi al loro principio: *Omnia enim ad sua principia revocanda sunt, ut certa rerum notitia habeatur*, disse il dottissimo Cardinal Bona. Retrocedendo noi dunque all'origine e qualità de' Canonici; tali si chiamavano, o perchè molti insieme congregati fossero ascritti alla Matricola delle Cattedrali e Collegiate, con le comuni distribuzioni dalle Prebende delle medesime; o perchè fossero obbligati a certo metodo o regola particolare di vivere e servire la loro Chiesa, giacchè la voce o titolo di Canonico vien dedotto dal greco *κανὼν regola*, onde non vuol dire che *Regolare*; o perchè, come vogliono alcuni, tali si dicessero *a Canone frumentario, seu a sportulis ac redditibus Ecclesiæ*; in qualunque maniera si consideri, non può negarsi che realmente competa un tal titolo a chiunque unitamente in un Corpo Ecclesiastico, s'obblighi a certa norma di vivere e servire una Chiesa, alla quale sia ascritto, coll' essere a parte comunemente con gli altri delle porzioni o Prebende della medesima, sotto la direzione di un Capo, con Capitolo, Cassa comune, Sigillo ec. Se dunque sin da principio a quest' oggi, tali furono e sono i distintivi di que' Religiosi, vivendo nella stessa istessissima maniera che gli altri tutti delle Collegiate più insigni, e perchè non dovranno considerarsi essi pure come gli altri? *Id enim nominis*, cioè di Canonico, *tribuebatur iis, qui Canoni seu Matriculæ Ecclesiæ adscripti erant tamquam Beneficiarii, quibus Canon seu dimensum dispensabatur* dice il dottissimo Mauri. Così sappiamo, che il nostro Vescovo Adelardo dà titolo di Canonici a que' Sacerdoti della Chiesa di Castellarano, perchè tale appunto era il modo con cui servivano a quella Chiesa; e Canonici pure si chiamavano que' Preti, che con tali regole e distintivi erano assegnati alla Chiesa di Canossa, alli quali furono poscia sostituiti dalla Contessa Matilde i Monaci Benedettini: *Illi enim Canonici habebantur, qui stipendiorum Ecclesiæ participes erant, ideoque inscribebantur Canoni Ecclesiæ seu Matriculæ*, come osserva il dottissimo Tomasini. E perchè dunque se questi ancora di cui parliamo hanno gl' istessi istessissimi requisiti degli altri, (ad ispezione principale de' quali fu loro concessa nella medesima Bolla l'independenza da altro foro,) non dovranno chiamarsi essi pure Canonici? E sarà forse chi dica, che l'entrate più pin-

Rerum Liturg. l.1.c.18.

Maur. v.Canonici.

P.1.l.3. c.8.

gui

guì che loro mancano (e potevano assegnarsegli) sia il distintivo del Canonico dal semplice Sacerdote? Sentasi ciò che dice il dotto e piissimo Alcuino: *Eja ergo o Canonice, inveniamus a quo derivaris, idest a Canone pecuniæ an a Canone vitæ?* Che se poi voglia dirsi dal distintivo dell' abito, e che? sono forse de' secoli s'è veduto cambiarsi in tant' altre Collegiate? E forse che sarebbe difficilissimo, se tanto importasse un semplice fumo, l'impetrarlo essi ancora?

Homil. de zizan.

VIII. Dimandasi poi dall' acutissimo Dialogista, come può darsi, che i Zoboli d'allora credessero, che dovesse perpetuarsi nella loro famiglia la Prevostura, quando l'impetrazione del giure passivo non si sa che seguisse che dodici secoli (volli dir dodici anni) dopo l'erezione della Prevostura? non potendo essi avere una tale intenzione o prescienza, *senza uno spirito di profezia*. Al che rispondesi facilmente, che anzi saria stato duopo ch' avessero avuto uno spirito di balordaggine, a non avere una tale intenzione fin da principio. L'entrata di quattrocento e più scudi d'oro, era forse un boccone sì magro, che fossevi duopo dello spirito profetico a pensare fin da principio di assicurarlo nel proprio sangue?

IX. Ma è ben forza di far violenza a se stesso in persuadersi, che non sia stata suggerita da una crassa cecità, per non dire da una men retta intenzione l'ingiuriosa impostura, che contro l'Autore delle Memorie Istoriche si scaglia, col volere ch' egli abbia asserito, che i Signori Zoboli non cedessero alla Chiesa che una picciola parte del loro Palazzo, quando che tutto quanto all' opposto, dopo di avere menzionato le Possessioni cedute da' Monaci alla Collegiata in quantità di Biol. 1354. $\frac{1}{2}$ leggonsi alla pag. 106. le seguenti precise parole: *E che i Parenti de' Zoboli o Fratelli del detto Abate, coll' assegno che fecero delle loro terre in quantità di Biol. 212. e non più alla Collegiata, venivano a migliorare piuttosto che ad isminuire le fortune della loro famiglia* ec. Non è poi da stupirsi, se chi è poco fedele nel portare i Testi degli altri, abbia difficoltà a persuadersi, che possa darsi maggiore accuratezza ne' medesimi. Leggasi dunque, e portisi tutto intiero il periodo, e non si tronchi maliziosamente il suo senso.

X. E quantunque non si creda tenuto l'Autore delle Memorie Istoriche a soddisfare, chi con maniera disobbligante brama d'essere istruito sopra l'elezione de' Sacerdoti Regolari al servigio di detta Collegiata, tant' e tanto, non *la grande*, ma la tenuissima erudizione del detto Autore sarà bastevole a *isnocciuolare* ancor questa nocciuola, in solo segno di quella venerazione che ancor professa alla degna memoria del fu Sig. Conte Prevosto, e non alle brame dell' increscevole Dialogista, col portare le parole più sostanziali d'un Istromento, per cui si vede la presentazione fatta da' Fratelli Zoboli di alcuni Regolari al servigio di detta Chiesa e Collegiata. „ In

„ In Xpi nomine. Amen. Anno a Circumcisione ejusdem millesimo
„ quadringentesimo octuagesimo sexto, Indictione quarta, die septimo
„ mensis Junii. Magnificus & clarissimus Eques Jurisconsultus & Regius
„ Consiliarius Dominus Jacobus, & spectatissimi & generosi Viri Do-
„ minus Christophorus & Leonellus fratres & filii spectatissimi & inte-
„ gerrimi Viri qu. Francisci de Zobolis Cives primarii & habitatores
„ Civitatis Regii Viciniæ Sancti Nicolai. Constituti coram Veneran-
„ do Domino Theophilo de Zobolis Præposito Præposituræ Ecclesiæ San-
„ cti Nicolai &c. vigore facultatis Apostolicæ &c. exposueruntque ad
„ eos spectare &c. eligere octo Presbyteros Seculares vel Regulares cu-
„ jusvis Ordinis &c. cum quatuor Clericis, ad nutum eorum Fratrum
„ &c. amovibiles &c. & ipsum Dominum Præpositum ipsos sic electos
„ & præsentatos teneri & debere admittere &c. Volentes ergo Nos
„ &c. ad electionem & præsentationem &c. devenire, habita prius per
„ ipsos de Zobolis diligenti informatione de literarum scientia, vitæ
„ ac morum honestate, religiosorum sufficientia & integritate quibus
„ Venerandi & Religiosi Ordinis Instituti Divi Hieronymi Patres præ-
„ fulgent: Visisque Literis a Reverendo Domino Generali Patrum
„ prædictorum eisdem de Zobolis & patronis antedictis emanatis teno-
„ ris infrascripti videlicet: Nos Frater Eusebius de Bergamo Ordinis
„ Observantiæ Sancti Hieronymi sub Institutis Sancti Augustini Præ-
„ positus Generalis, una cum Collega nostro Fratre Celso Brixiensi
„ ejusdem Ordinis Visitatore ad requisitionem & instantiam Spectabi-
„ lium Virorum Domini Jacobi & Domini Leonelli, nec non Domi-
„ ni Christophori fratrum de Zobolis de Regio, qui divina favente
„ gratia &c. juxta Bullas a bo. mem. olim Beatissimo Papa Sixto im-
„ petratas habent eligere duodecim Viros Ecclesiasticos seculares vel
„ regulares, de quibus octo sint Presbyteri & quatuor Clerici. Ob
„ summam devotionem quam ad Nos & nostrum Ordinem gerunt, de-
„ creverunt &c. eligere illos duodecim de numero Fratrum nostri Or-
„ dinis capescendos. Supplicarunt igitur &c. Nos igitur &c. eligi-
„ mus hos infrascriptos Fratres videlicet &c. In quorum omnium
„ fidem &c. præsentes fieri per Scribam nostrum &c. sigillique muni-
„ mine roborari &c. Dat. in nostri Ordinis almo Cœnobio Sanctæ
„ Mariæ Gratiarum in Suburb. Venetiar. die 13. Martii millesimi qua-
„ dringentesimi octuagesimi sexti &c. Ad honorem omnipotentis Dei
„ & Domini nostri Jesu Christi, ejusque gloriosissimæ semper Virgi-
„ nis Matris Mariæ, Beati Nicolai & totius Curiæ Cœlestis trium-
„ phantis, vigore facultatis Apostolicæ sibi in hac parte concessæ &c.
„ Venerabiles & religiosos Viros Ordinis Observantiæ Sancti Hieronymi
„ sub Institutis Sancti Augustini &c. videlicet, Fratrem Celsum de Bri-
„ xia, Fr. Faustinum de Brixia, Fr. Cornelium de Ferraria, Fr. Ar-

„ chan-

„ changelum de Cobiate, Fr. Martinum de Verona, Fr. Tobiam de Vi-
„ centia, & Fratrem Jacobum de Bergamo omnes Presbyteros professos
„ dicti Ordinis, & Fr. Bonaventuram de Ferraria, & Fr. Sixtum de
„ Lunate ambos Clericos in Sacris præfati Ordinis, nec non Fratr. Fran-
„ ciscum de Ferraria, & Fr. Oliverium de Scalvo ambos in Minori-
„ bus Clericos dicti Ordinis, in Presbyteros & Clericos &c. qui in
„ dicta Ecclesia Sancti Nicolai Regini singulis diebus Missas &c., &
„ alia divina Officia celebrare &c. ad nutum eorum de Zobolis Patro-
„ norum præfatorum amovibiles juxta seriem, continentiam, & teno-
„ rem Literarum Apostolicarum &c. elegerunt prout eligunt &c. eos-
„ demque &c. præfato Præposito præsentarunt, prout præsentant, sup-
„ plicantes &c. Præfatus autem Dominus Theophilus Præpositus &c.
„ petitionibus hujusmodi inclinatus præfatos Presbyteros & Clericos
„ &c. omnibus melioribus modo, via, &c. admisit &c., *e qui siegue*
„ *la conferma dell' assegno de Beni alla Collegiata, come in processo* &c.
„ Et omnia & singula suprascripta in præsentia & cum consensu specta-
„ tiss. & clariss. Viri Andreæ de Zobolis, eorum Fratrum germa-
„ ni, ac nobilis & clarissimi Juris peritissimi Domini Julii fil. spect.
„ Borromei de Zobolis olim etiam ipsorum Fratrum germani &c. Ac-
„ tum in districtu Civitatis Regii in loco dicto ad Casonos de Zobo-
„ lis residentiæ ad præsens ipsorum Fratrum Patronorum antedictor.
„ & in Camera cubiculari præfati Domini Jacobi. Præsentibus ibidem
„ Ven. Viro D. Ludovico de Spanis Rectore Ecclesiæ Sancti Sylvestri
„ de Mancasali &c., & Joanne fil. Joannis de Balignana alias de Zo-
„ bolis habitatore Villæ de Mancasali, & Factore ipsorum de Zobolis
„ testibus notis, vocatis &c.

Ma, la dispensa Apostolica (sento che si dimanda dallo spiritoso Dialogista,) per l'elezione de' detti Regolari? Rispondesi, che questa dee dimandarsi a que' primi; non essendo credibile che Signori cotanto dotti fossero così stupidi o inavvertiti in non procurarla; e chi sa, che pur anco non la conservino? Dove poscia abitare dovessero que' primi Religiosi, secolari o regolari che fossero, se di sopra o di sotto il tetto della Chiesa, come irrisoriamente si chiede; que' medesimi pure ne potran dar ragione, non arrogandosi tanto la grande erudizione dell' Autore delle Memorie Istoriche; ma piano, che nemmeno lo stesso Pontefice Sisto IV. ebbe una tal riflessione, quando nella sua Bolla decretò, che gli eletti al servizio di detta Chiesa, dopo che saranno erette le fabbriche, *ed anche prima che siano erette*, debbano servire la medesima nella stessa maniera, e con gl' istessi oneri ed esenzioni ec. *& quod ipsi*, così si legge nella Bolla, *postquam eis de habitationibus opportunis provisum fuerit, ut præfertur, & etiam ante provisionem habitationum hujusmodi, Missas quotidie & alia Divina Officia celebrare, & omnibus horis*

inter-

intereſſe perſonaliter ac deſervire debeant. Che buon Pontefice! ſicchè dunque avrà inteſo egli pure, che doveſſero ſtare ſul campanile o ſul tetto! s'interroghi dunque il medeſimo, ed al di lui ſentimento s'unirà quello dell' Autore delle Mem. Iſtoriche ec.

XI. Riguardo poi a non ſo qual deſiderio (che con più grazia poteva eſporſi) di chiarirſi della onoratezza e ſincerità dello Storico ſopra i documenti da eſſo portati o citati ed accennati, come realmente eſiſtenti nell' Archivio del Moniſtero; ſi riſponde, che ſe il fu Sig. Conte Ippolito aveſſe avuto un tal deſiderio, non gli mancavano le maniere di ſoddisfarſi; e che ſiccome, avendo eſſo anni ſono favorito l'Autore di ſua viſita, fu ſervito di vedere l'Archivio non ſolamente, ma qualche ſcrittura ancora delle più ſcelte ed antiche, così non è credibile che un Cavaliere ſuo pari foſſe capace poi di pretendere, che l'Autore doveſſe con *profetico ſpirito* imaginarſi o ſognarſi queſto ſuo deſiderio, per doverlo ſervire fino al ſuo alloggiamento di ciò che bramava. Se poi con ciò dire ſi preſumeſſe, da chi vorrebbe miſchiarſi fra i Letterati, che l'Archivio del Moniſtero, per tanti ſecoli conſervato, (perchè ben cuſtodito), doveſs' eſſere ſpalancato ad ogni Pedante o Scimunito, o pur doveſſero eſporſi alla pubblica curioſità ſopra di un Panco le Scritture tutte, le più geloſe e più ſcelte; modeſtamente riſpondeſi, che un ſimile eſemplo non s'è ancor ſentito; e pare che non dovrebbe con tanta impudenza tacciarſi di poca fede un oneſto Scrittore, ſenza monumenti alla mano *chiari e concludenti in contrario*; tale almeno è la pratica degli oneſti Eruditi, e legge de' veri Critici.

XII. Per complemento di tante *nocciuole* potevaſi ancor proporre da *iſnocciuolare* la *grave difficoltà*, che ben ſi ha, bisbigliarſi in qualche angolo da cert' uni, (che meglio ſpiccano fra i Pedanti) voglio dire, un barbariſmo preteſo nella parola *Prevoſto*, di cui ſi ſerve l'Autore delle Memorie Iſtoriche in vece di *Propoſto*, e giacchè tanto s'è pazientato, prendiamoci briga di riſpondere ancora a queſto, col dire, che ſiccome l'una e l'altra dizione trovaſi ne' buoni Vocabolarj, e che la prima più s'accoſta al latino che l'altra, così più piace il ſervirſi della voce Prevoſto o Prepoſto, che Propoſto. I dottiſſimi Compilatori del Vocabolario ſtampato in Torino così la diſcorrono: *Gli Autori latini, de' quali ci ſiamo valuti nel dare a' vocaboli Italiani le voci corriſpondenti latine, ſono gli ottimi dove c'è riuſcito di trovarne; quando poi con tutte le diligenti ricerche non c'è capitata alcuna parola di quegli Autori, la quale eſattamente o a un dipreſſo il ſignificato dell' Italiana comprendeſſe, allora, o ſi è latinamente il meglio che per noi s'è potuto e ſaputo eſpreſſa la ſignificazione di quella, o l'abbiamo, ch' è ben di rado, laſciata ſenza il latino*. Onde viene al propoſito ciò che diſſe un Poeta di queſta ſorta di Critici:

„ Sed

„ Sed verbosa cohors studio sermonis inepti
„ Nescio quas passim parvo de nomine nugas
„ Est meditata diu, sed frivola multa locuta est.

Pace dunque sia all'Anima del fu erudito Sig. Conte Prevosto, conchiudesi, che meglio onorare potevansi le sue ceneri da chi s'è preso la briga di pubblicare un tal Dialogo; dando alla luce qualch' altra cosa, che meglio avesse illustrata la sua memoria.